



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.14199/2015 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del **9/7/2021**, promossa da:

-STEFANACHI Matteo, nato a Lecce il 19/5/1979 e residente a Lecce, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Omar Guerrieri

Ricorrente

C O N T R O

-INPS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Giuseppe Maggio, Riccardo Salvo, Francesca Romana Belli, Salvatore Graziuso e Maria Teresa Petrucci

Resistente

Oggetto: Opposizione ad iscrizione di ufficio nella Gestione Separata e ad avvisi di addebito

Con atto depositato il 30/10/2015, iscritto al numero in epigrafe, con atto depositato il 15/5/2017, iscritto al numero 6093/2017, riunito al presente procedimento in data 6/7/2018, con atti depositati il 24/5/2017 iscritto al numero 6510/2027 e il 7/6/2018, iscritto al numero 7350/2018, riuniti al presente procedimento in data 17/5/2019 e con atto depositato il 7/8/2019, iscritto al numero 9840/2019 e riunito al presente procedimento in data odierna, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso bonario dell'11/6/2015, dal lui ricevuto in data 3/7/2015, di iscrizione di ufficio nella Gestione Separata e calcolo dei contributi dovuti a tale Gestione dal 2009, dell'Avviso di Addebito n.4372016 0002465334000, formato dalla sede INPS di Rimini in data 24/12/2016, notificatogli per compiuta giacenza il 29/1/2017, avente ad oggetto la somma di Euro 464,34 per contributi dovuti alla Gestione Separata Liberi Professionisti per il periodo Gennaio 2009 – Dicembre 2009 (vedasi procedimento n.6510/2017), dell'avviso bonario del 22/6/2016, da lui ricevuto in data 15/7/2016, con compiuta giacenza della raccomandata

perfezionatasi in data 12/7/2016 (vedasi foglio 8 del ricorso n.6093/2017), di iscrizione di ufficio nella Gestione Separata e calcolo dei contributi dovuti a tale Gestione per l'anno 2010, dell'avviso bonario del 4/8/2017, da lui ritirato il 6/9/2017, di iscrizione di ufficio nella Gestione Separata e calcolo dei contributi dovuti a tale Gestione per l'anno 2011 (vedasi procedimento n.7350/2018), dell'Avviso di Addebito n.4372018 0002350965000, formato dall'INPS di Rimini in data 24/12/2018, notificato il 28/1/2019, avente ad oggetto la somma di € 3.346,74 per contributi dovuti alla Gestione Separata Liberi professionisti per il periodo Gennaio 2011 -. Dicembre 2011 (vedasi procedimento n.9840/2019), deducendo insussistenza del credito per insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla Gestione Separata ed estinzione dei crediti azionati da INPS per prescrizione.

Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria nella quale contesta il ricorso e ne chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato.

Tanto premesso e rilevato che con decreti del Giudice di Rimini, innanzi al quale erano stati originariamente proposti i ricorsi riuniti al presente procedimento, è stata sospesa la esecutività degli Avvisi di addebito opposti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di seguito esposti, ritenendo di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., quanto già espresso in altre pronunce di questa Sezione Lavoro (sentenza n.89/2020 Dott.ssa Santo).

Occorre in primo luogo rilevare, in ordine alla contestata fondatezza della pretesa INPS e alla asserita insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla Gestione Separata che , l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, recita: *“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

L'art.18, comma 12, del D.L. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica ha poi chiarito che: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano*

per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".

Tale risultando il dato normativo, parte ricorrente ritiene che nella specie non ricorra alcuno dei presupposti elencati dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 cit., in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (*attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali*), essendo l'esercizio dell'attività di avvocato certamente subordinata alla iscrizione all'albo professionale, né tanto meno la seconda (*attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11*), avendo la Cassa Forense imposto il versamento, sul reddito prodotto, del cosiddetto contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 576/80.

La prospettazione attorea non può essere condivisa alla luce della interpretazione delle norme fornita dalla Suprema Corte di Cassazione che, con orientamento oramai consolidato, ha riconosciuto che *"Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale."* (cfr. Cass. n. 32167/2018, n. 32608/2018, n.519/2019, n. 3799/2019).

Nella richiamate decisioni si legge anche che il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono e alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di € 5.000,00 di cui

all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 (*“A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”*).

Tuttavia, occorre anche tener presente che la Corte di Cassazione con sentenza n.4419 del 18 Febbraio 2021 ha affermato che: *“Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine”*.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di *praesumptio hominis*, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Sotto questo profilo, deve escludersi che - come invece preteso dall'Istituto ricorrente - tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuità di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di

collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

In quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (cit. adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione colà accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata".

In applicazione dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi che siano soggetti alla iscrizione alla gestione separata dell'INPS e al versamento della relativa contribuzione sia i professionisti che abbiano percepito dalla propria attività di

lavoro autonomo un reddito superiore alla soglia di rilevanza di € 5.000,00 nell'anno di riferimento, sia i professionisti che abbiano percepito un reddito inferiore a detta soglia, ma che abbiano esercitato la professione forense con carattere di abitudine.

Ciò posto, dalla documentazione prodotta nel presente giudizio emerge che parte ricorrente ha percepito nell'anno 2009 un reddito imponibile di € 969,00, nell'anno 2010 un reddito imponibile di € 5.367,00 e nell'anno 2011 un reddito imponibile di € 6.986,00 (vedasi avviso bonario INPS dell'11/6/2015 allegato al ricorso n.14199/2015, avviso bonario INPS del 22/6/2016, allegato al ricorso n.6093/2017 e avviso bonario INPS del 4/8/2017 allegato al ricorso n.7350/2018), dei quali soltanto il primo inferiore alla soglia di rilevanza che giustifica ex se l'iscrizione alla gestione separata, mentre non si evincono in atti elementi che escludano la abitudine dell'esercizio della professione nei suddetti anni, laddove invece proprio la iscrizione all'albo per due anni consecutivi e l'incremento del reddito anno dopo anno inducono a ritenere sussistente il carattere della abitudine.

Quanto alla eccezione prescrizione dei contributi dovuti in conseguenza della predetta iscrizione, si rileva che la pretesa creditoria dell'INPS, di per sé originariamente fondata secondo quanto sopra illustrato, non risulta neanche estinta per prescrizione per l'anno 2009, a differenza che per gli anni 2010 e 2011.

A tal proposito giova riportare i principi affermati in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata dalla Suprema Corte secondo cui *“(...) il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, **la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa**, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» con l'effetto che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre*

dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018 e nello stesso senso, più recentemente, sentenza n.4899/2021 del 23/2/2021).

Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l’anno 2009 è scaduto il 6/7/2010, in forza della proroga disposta dall’art. 1 D.P.C.M. del 10/06/2010 (1. *“i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ..., e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio ..., effettuano i predetti versamenti:*

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;..), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui appartiene parte ricorrente- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione. Ne consegue, allora, che alla data del 3/7/2015 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione dell’11 Giugno 2015, con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi alla gestione separata- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6/7/2010, non era ancora interamente trascorso.

Occorre infatti rilevare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.13406 del 26/5/2017 ha chiarito che *“Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l’acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato”.*

Inoltre, l’avviso di addebito n.**4372016 0002465334000**, avente ad oggetto i contributi per l’anno 2009 risulta notificato il 29/1/2017, nei due anni successivi alla iscrizione di ufficio, idonea ad interrompere la prescrizione

Per quanto attiene, invece i contributi chiesti per gli anni 2010 e 2011 la eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è da ritenersi fondata.

Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2010 è scaduto il 6/7/2011, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 12.05.2011 (1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ...”), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui appartiene parte ricorrente- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Ne consegue, allora, che alla data del 15/7/2016 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione del 22 Giugno 2016, e alla data di perfezionamento della compiuta giacenza, 12/7/2016 (vedasi quanto affermato dal ricorrente a foglio 2 e a foglio 8 dell'atto introduttivo del giudizio n.6093/2017), con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi alla gestione separata- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6/7/2011, si era ormai interamente compiuto (per il perfezionamento della notificazione alla data di compiuta giacenza vedasi Cassazione, sentenza n.26088 del 30/12/2015, secondo cui “La notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da

parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione). Inoltre, va osservato che il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2011 è scaduto il 9.07.2012, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 06/06/2012 (*"1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo..."*), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui parte ricorrente non contesta di appartenere- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione. Ne consegue che alla data del 4.08.2017 -quando è stata emesso l'avviso bonario oggetto del ricorso n.7350/2018, e a prescindere dalla data in cui lo stesso è stato ricevuto del ricorrente- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 9.07.2012, era già interamente decorso.

Conseguentemente è da ritenersi estinto per prescrizione anche il credito contributivo indicato nell'Avviso di Addebito n.4372018 0002350965000, notificato il 28/1/2019.

Pertanto, il ricorso va respinto nella parte in cui chiede l'annullamento della iscrizione di ufficio e del conseguente obbligo di versamento dei contributi INPS per l'anno 2009, mentre va accolto nella parte in cui chiede l'annullamento della iscrizione di ufficio per gli anni 2010 e 2011 e del conseguente Avviso di Addebito.

Stanti i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità e la parziale soccombenza attorea, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito contributivo azionato da INPS per gli anni 2010 e 2011 e l'insussistenza dell'obbligo di pagare all'INPS la relativa contribuzione previdenziale e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito n.4372018 0002350965000.

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, li 9 Luglio 2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane